



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERA N. 3

Seduta del 15 dicembre 2008

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006. art. 95 comma 3.  
Approvazione del documento riguardante  
i criteri concernenti gli obblighi di  
installazione e manutenzione di idonei  
dispositivi di misurazione delle  
portate e dei volumi d'acqua pubblica

## **IL COMITATO ISTITUZIONALE**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",

VISTO in particolare l'art. 95 comma 3;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 28 luglio 2004 recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

RICHIAMATO per quanto occorra il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

RICHIAMATO per quanto occorra il D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica", il quale ha conferito al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche la valenza di piano di bacino di rilievo nazionale;

CONSIDERATO che il Comitato tecnico, con parere favorevole n. 43/2007 di data 20 dicembre 2007, ha approvato in linea tecnica il documento recante i criteri da adottarsi da parte dell'Autorità di bacino concernenti:

- gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione;
- gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed all'Autorità di bacino

che costituisce allegato alla presente delibera;

CONSIDERATO che il documento tecnico affronta in particolare i seguenti aspetti:

- le derivazioni di acqua pubblica sottoposte all'obbligo di installazione di dispositivi di misura e di trasmissione dei relativi dati;
- i punti di prelievo sottoposti agli obblighi di installazione degli strumenti di misura;
- i criteri generali riguardanti la definizione degli obblighi di installazione e di gestione dei dispositivi di misura nonché di trasmissione dei relativi dati;



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

- i criteri generali e particolari sulla tipologia dei dati misurati e sulle modalità di trasmissione dei risultati;
- la concertazione con le Province Autonome di Trento e Bolzano.

ATTESA l'opportunità che la classificazione delle derivazioni di acqua pubblica funzionale all'acquisizione ed alla trasmissione delle relative misure di volume e/o di portata, di competenza degli uffici periferici regionali, debba anche assumere a riferimento l'attività di definizione ed aggiornamento del bilancio idrico, propria dell'Autorità di bacino;

## **DELIBERA**

### ART. 1

E' approvato il documento recante i criteri concernenti gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo, di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con le seguenti modifiche testuali:

- il quarto punto dell'elenco riportato al paragrafo 5.3 sia così modificato: "*gli oneri per le verifiche periodiche di funzionalità dei manufatti preposti al rilascio del deflusso minimo vitale, da eseguirsi per tutte le derivazioni con frequenza almeno quinquennale e comunque su richiesta dell'autorità concedente da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che provvederà a rilasciare la relativa asseverazione; le verifiche di funzionalità in argomento devono essere eseguite con le stesse modalità sia per i manufatti già realizzati che per quelli di nuova realizzazione*";
- il paragrafo 6.1, decimo periodo, sia così modificato: "*Fatto comunque salvo quanto già precisato al precedente paragrafo 4, l'Autorità concedente dovrà dunque provvedere alla preventiva classificazione delle utilizzazioni di acqua pubblica già regolate da atto concessorio ovvero delle nuove utilizzazioni riconducendole ad una delle seguenti categorie: utilizzazioni di acqua pubblica di scarsa rilevanza; utilizzazioni di acqua pubblica di media rilevanza; utilizzazioni di acqua pubblica di grande rilevanza. Tale classificazione deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino*".

### ART. 2

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché sulla base dei criteri individuati nel documento di cui al precedente articolo, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione e all'Autorità di bacino.

2. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica", nei territori ricadenti all'interno delle Province Autonome di Trento e Bolzano, valgono le determinazioni assunte nell'ambito dei rispettivi Piani generali di utilizzazione delle acque, aventi valenza di piani di bacino di rilievo nazionale.

## ART. 3

L'avviso di adozione della presente deliberazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, a cura della rispettive amministrazioni regionali, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

## ART. 4

La presente delibera ed il relativo allegato sono depositati presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Qualità delle Acque.

La presente deliberazione ed il relativo allegato sono consultabili sul sito web dell'Autorità di bacino all'indirizzo [www.adbve.it](http://www.adbve.it).

Roma, 15 dicembre 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ing. Alfredo Caielli

IL PRESIDENTE  
SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
ALL'AMBIENTE E ALLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

F.to On. Roberto Menia

Allegato: Documento recante i "Criteri concernenti gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente